



COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Provincia di Udine

n° 1151 Protocollo

Rive d'Arcano, 10.03.2025

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.

BANDO 2025 - RIFERITO AI CANONI ANNO 2024

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 10/03/2025 AL 19/05/2025

1. FONTI NORMATIVE

Art. 11 della L. 431/1998(Disciplinazione delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) e relativo Regolamento esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 066 Pres. del 15/04/2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020, da ultimo modificato con DPR n. 01 marzo 2023 n.45.

2. FINALITÀ

Concessione ed erogazione di incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per il pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2024, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa (alloggi adibiti ad abitazione e residenza anagrafica), di proprietà sia pubblica sia privata. Si specifica che "gli immobili di proprietà pubblica" vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

1) **essere maggiorenni, titolari del contratto di locazione regolarmente registrato** per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a prima casa e ivi abbia fissato la residenza anagrafica. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

2) **essere conduttori di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale** con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), on incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un **contratto regolarmente registrato**. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio Ater ma nell'anno 2023 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato.

3) **essere residenti da almeno due anni continuativi nel territorio regionale** e soddisfare una delle seguenti condizioni:

- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di Stato appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia;
- straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 286/1998.

Si specifica che, unicamente per i corregionali all'estero e rimpatriati, i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale (ai sensi dell'art. 24 L.R. 16 ottobre 2015, n. 25).

4) essere residente nel Comune di Rive d'Arcano;

5) non essere proprietario, nudo proprietario o usufrutto di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:

- degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.

6) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione;

7) non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'anno 2024. Tale requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare. IL CONTRIBUTO ABBATTIMENTO AFFITTI, I BENEFICI DI CUI SOPRA E LA DETRAZIONE SUL REDDITO NON SONO CUMULABILI;

8) avere un indicatore della situazione economica (ISE), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare non superiore all'importo di € 30.000,00. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore a € 15.563,86 (per la fascia A) oppure non deve essere superiore a € 20.000,00 (per la fascia B);

9) l'incidenza del canone di locazione 2024 sul valore ISEE del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

FASCIA	ISE	ISEE	INCIDENZA
A	fino a € 30.000,00	fino a € 15.688,40	non inferiore al 14%
B	fino a € 30.000,00	fino a € 20.000,00	non inferiore al 24%

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della

situazione economica **ISEE**, sulla base delle disposizioni regionali. Per il Bando 2025 i requisiti delle due soglie sono i seguenti:

- 1) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, non superiore a **€ 15.688,40** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a **€ 3.110,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- 2) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, non superiore a **€ 20.000,00** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a **€ 2.330,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- 3) per i nuclei familiari composti da un solo componente viene applicata una maggiorazione pari al 20% del valore ISEE di cui ai precedenti numeri 1 (€ 18.826,08) e 2 (€ 24.000,00);
- 4) per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di **€ 3.110,00** per gli utenti di cui al precedente punto 1) e l'importo di **€ 2.330,00** per gli utenti di cui al punto 2) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno:
 - a. **anziani**: persone che hanno compiuto sessantacinque anni d'età;
 - b. **giovani**: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni d'età (si farà riferimento a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
 - c. **persone singole con minori**: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
 - d. **disabili**: il sottoscritto richiedente è disabile certificato dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 come da documentazione allegata (non ricomprende l'invalidità civile);
 - e. **persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito**: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
 - f. **persone appartenenti a famiglie numerose**: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
 - g. **persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni d'età, ovvero è disabile**;
 - h. **persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.**

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 3 del DPCM 05 dicembre 2013, n. 159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Si specifica che:

- il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, etc.).
- Per periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento.
- Sarà riservata una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5 per cento da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che, a data domanda, non abbiano compiuto trentasei anni (legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, art. 24, comma 3).
- I requisiti suddetti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando dovrà essere compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Rive d'Arcano e/o scaricabile dal sito internet "www.comune.rivedarcano.ud.it".

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, **a partire dal giorno 10/03/2025 sino al 19/05/2025 (termine perentorio)** secondo una delle seguenti modalità:

- consegna diretta presso l'Ufficio Segreteria e/o Ufficio Protocollo del Comune di Rive d'Arcano (tel. 0432 809701 – 0432/809709) negli orari di apertura degli uffici;
- trasmissione a mezzo mail all'indirizzo segreteria@comune.rivedarcano.ud.it o protocollo@comune.rivedarcano.ud.it;
- via PEC all'indirizzo comune.rivedarcano@certgov.fvg.it con allegata la domanda sottoscritta digitalmente o scansione della stessa con tutti gli allegati obbligatori e copia di un documento d'identità in corso di validità.

Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato al punto precedente.

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata all'Ufficio Segreteria del Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1. copia documento di identità valido di colui che presenta la domanda di contributo;**
- 2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale;**
- 3. nel caso di rinnovo contrattuale: la registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo rinnovo contrattuale;**
- 4. nel caso non ci sia l'opzione per la cedolare secca: modello F24/F23 che attesti il pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2023;**
- 5. nel caso di cambio di abitazione: fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;**

6. nel caso di contitolarità del contratto di locazione: allegare la dichiarazione di delega dei cointestatari;

7. copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati per il 2024. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie di avvenuto pagamento e non di meri ordini di bonifico. In alternativa può essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2024 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore);

8. fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda. La tipologia di ISEE da presentare è quella "ordinaria" o, ricorrendo i presupposti di legge, quello "corrente";

9. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi;

10. (se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea) **fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;** se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. Prima della liquidazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Segreteria copia del permesso rilasciato;

11. (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;

12. eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;

13. eventuale copia dell'ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l'inabitabilità/inagibilità dell'alloggio.

6. INTEGRAZIONI, ESCLUSIONI, SPECIFICAZIONI

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- ometta la firma in calce alla domanda;
- abbia presentato domanda in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando;
- abbia stipulato per l'anno 2024 un contratto di locazione di Edilizia sovvenzionata;
- non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
- egli, o uno solo dei componenti il nucleo familiare, sia proprietario o nudo proprietario di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o a parte dell'unione civile;
- egli o uno solo dei componenti il nucleo familiare, abbia beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo per l'anno 2024 oppure abbia usufruito nella dichiarazione dei redditi annuale (modello unico o MOD.730), delle detrazioni ai fini IRPEF delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
- non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dagli uffici preposti.

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento regionale esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 066 Pres. del 15/04/2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020, come da ultimo modificato con il DPREG. 045/2023.

7. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Si specifica che qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 ed ai sensi dell'art. 19, comma 1 della L.R. 1/2016, risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, fermo restando la riserva di una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5 per cento da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che, a data domanda, non abbiano compiuto trentasei anni (legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, art. 24, comma 3).

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Ufficio Segreteria del Comune di Rive d'Arcano procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e regolarità rispetto agli adempimenti previsti dal presente bando e in esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016 e dell'art. 11 della L. 431/98 concernente gli interventi di sostegno alle locazioni.

Entro il 31 maggio 2025 il Comune di Rive d'Arcano invierà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione - l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione ed incasso dei fondi assegnati ai singoli Comuni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

9. CONTROLLI E SANZIONI

Le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del Dlgs. 109/1998 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.

10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Rive d'Arcano declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione per disguidi postali ovvero imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio, nonché per mancata comunicazione di modifica delle coordinate bancarie.

11. INFORMAZIONI AI SENSI DELLA L. 241/1990 E DEL GDPR 2016/679

Responsabile della Protezione Dati (RPD): dott. Gilberto AMBOTTA e-mail: ambotta@gmail.com – pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it – tel. 3291215005

Titolare del Trattamento dei Dati: Comune di Rive d'Arcano, Piazza I Maggio n. 1 – 33030 Rive d'Arcano (UD) – pec: comune.rivedarcano@certgov.fvg – tel. 0432 809701.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: quali l'erogazione di servizi richiesti espressamente dall'interessato (art. 6.1° Reg. UE 679/2016); rispondere ad un obbligo di legge (art 6.1c Reg. UE 679/2016); esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1.e e art. 9.2.g Reg. UE 679/2016); il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali da parte dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 6.1.d e art. 9.2.c Reg. UE 679/2016).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Simona Santoro

(f.to digitalmente)